



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Ufficio Organici e Mobilità
Infanzia – Primaria – Secondaria I° e II° grado – A.T.A.
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di ogni ordine e grado
di Milano e Città metropolitana

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di ogni ordine e grado
di Monza e Brianza

e, p.c. All'U.S.T. di Monza e Brianza
Alle OO.SS. Territoriali – Loro Sedi

Oggetto: mobilità personale docente, educativo ed ATA a.s. 2017 - 2018 – Indicazioni operative

Con riferimento al C.C.N.I. sottoscritto il 11 aprile 2017 e all' O.M. n. 221 del 12 aprile 2017 relativi alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/2018, pubblicati sul sito del MIUR (www.pubblica.istruzione.it) e sulla rete INTRANET, al fine di consentire a questo ufficio di procedere alla valutazione e convalida delle domande di mobilità territoriale e professionale entro i termini fissati dall'O.M. in parola, si trasmettono, per opportuna conoscenza e informazione, a tutto il personale interessato le seguenti indicazioni operative:

- Il termine ultimo per la presentazione delle domande di mobilità, prodotte secondo gli appositi modelli, reperibili nei siti sopra indicati, è fissato rispettivamente:

al **6 maggio 2017** per il personale docente ed educativo, **al 24 maggio 2017** per il personale ATA.

- Si richiamano le SS.LL. a prestare particolare attenzione ad alcuni punti, tra cui alcune novità introdotte dal CCNI del 11/04/2017, relativi alla valutazione della domanda di mobilità provinciale ed interprovinciale per ogni ordine e grado:
- **Per l' anno scolastico 2017/2018** la mobilità si svolgerà in un' unica fase per ciascun grado di istruzione; potrà effettuarsi da scuola a scuola, da ambito a scuola e viceversa.

- Il personale docente potrà partecipare alle operazioni di mobilità sia provinciale che interprovinciale a prescindere dall'anno di assunzione in ruolo (è, pertanto, confermata la deroga al blocco triennale), senza distinzione tra titolari di scuola e di ambito. Potranno, pertanto, partecipare alla mobilità anche i docenti che hanno ricevuto l'incarico triennale, i quali potranno acquisire la titolarità su scuola; in ogni caso, costoro non potranno richiedere la scuola di attuale servizio.

Il personale educativo potrà esprimere preferenze per 9 province oltre a quella di titolarità con richiesta di scuole, comuni, province.

- **Risulta opportuno precisare che i docenti immessi in ruolo ai sensi dell' art. 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/2015 che non hanno ottenuto nel corso delle operazioni di mobilità 2016/2017 la titolarità in alcun ambito territoriale parteciperanno esclusivamente alle operazioni di mobilità tra province diverse.**
- In ogni caso, le SS.LL avranno cura di informare il personale docente, educativo e ATA, in attesa a qualsiasi titolo di titolarità definitiva nella provincia, che dovrà produrre domanda di mobilità per ottenere la sede o (nei casi previsti) l'ambito territoriale di titolarità; pertanto nel caso di mancata presentazione dell'istanza, **l'assegnazione sarà disposta d'Ufficio ai sensi di quanto previsto dal C.C.N.I. del 11/04/2017 agli artt. 2 comma 2 e 34 c. 2 rispettivamente per il personale docente e per il personale ATA.**
- Inoltre, per ciò che concerne il personale docente interessato **a presentare domanda di passaggio verso i Licei Musicali, risulta opportuno sottolineare che esso può presentare la relativa domanda di mobilità professionale anche senza aver ottenuto la conferma in ruolo.** Si precisa che le suddette domande vanno indirizzate all'UST territorialmente competente. In merito ai criteri di assegnazione alle sedi richieste e disponibili ai fini della predetta mobilità si rimanda a quanto disposto all' art. 4 c. 9 e 10 del C.C.N.I. del 11 aprile 2017.
- Si precisa che, per il personale docente di ogni ordine e grado e per tutto il personale ATA, anche per l' a.s. 2017/18, le domande di trasferimento, nonché di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo per il solo personale docente, devono essere inoltrate all' Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente attraverso il portale **ISTANZE ON LINE** del sito del MIUR **con l' unica eccezione del personale educativo nonché del personale interessato alla mobilità professionale verso i posti delle specifiche discipline dei Licei Musicali**, il quale presenterà le domande di mobilità in versione cartacea (art. 3 comma 1 dell' O.M. 221 del 12 aprile 2017).
- Le domande di trasferimento dei docenti e del personale ATA in soprannumero, presentate su modello cartaceo, e le relative graduatorie saranno trasmesse dai dirigenti scolastici all' ufficio territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio entro i termini per la comunicazione a SIDI delle domande del proprio ruolo.

Si richiamano, in ogni caso, le SS.LL. a porre attenzione su quanto evidenziato all' art. 4 comma 7 dell'O.M. 221 del 12 aprile 2017 dove si stabilisce che **tutte le documentazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento e possono essere inviate in forma digitale**, invitando, pertanto, il personale interessato ad usufruire

soprattutto dell' utilizzo di tale modalità (anche per le certificazioni attestanti lo stato di disabilità) in considerazione dei tempi ristrettissimi previsti dall' art. 2 c. 2 dell' OM. 221 del 12 aprile 2017 – Termini per le operazioni di mobilità.

Inoltre, si ritiene opportuno invitare le SS.LL. a richiedere la massima collaborazione da parte del personale scolastico, interessato a produrre domanda di mobilità, affinché inoltri tempestivamente reclamo qualora esso ravvisi eventuali discordanze, riferite a punteggi e precedenzae totalmente o parzialmente non attribuiti, al fine di permettere all' Ufficio Scrivente di intervenire puntualmente in merito alla definizione dei reclami visti i tempi ristretti. **E' prevista, in ogni caso, la regolarizzazione della documentazione allegata (art. 5 comma 2 dell'O.M. 221 del 12 aprile 2017)**

- Si rammenta che le scuole e gli istituti appartenenti alla provincia di Monza e Brianza, per tutti gli adempimenti connessi alle medesime operazioni (per es. acquisizione e/o rettifiche alle domande, chiarimenti e interpretazione dell' O.M.), faranno riferimento all'Ufficio Scolastico Territoriale di Monza, fermo restando la possibilità che il personale interessato possa in ogni caso esprimere le preferenze relative alle scuole e/o agli ambiti territoriali dell'intera provincia di Milano e Monza Brianza.
- Si ricorda, infine, che alle operazioni di mobilità territoriale deve partecipare anche tutto il personale docente ed ATA che ha perso la sede di titolarità definitiva ai sensi degli artt. 36 e 59 CCNL/07.
- **Per ciò che concerne le precedenzae, ai sensi degli artt. 13 c. 1 punto 4 e 40 c. 1, si riscontra la maggiore rilevanza data alla precedenza per l' assistenza al familiare disabile (figlio, coniuge, genitore) rispetto a quella del rientro quale perdente posto nel comune di titolarità (punto IV anziché V).** Si conferma, inoltre, la priorità data alla precedenza per assistenza al figlio rispetto a quella per il coniuge.

Viene confermata la norma secondo cui "nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall' autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all'assistenza. **Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità.**

- Viene confermato in 8 anni il rientro con precedenza nella scuola di ex-titolarità e nell' ex comune per i perdenti posto.
- **Individuazione docenti soprannumerari – Artt. 19 comma 4 e 21 comma 3**
-
- Risulta essere rilevante la norma introdotta dagli artt. di cui sopra secondo cui **le Istituzioni Scolastiche dovranno formulare una graduatoria unica nella quale verranno**

ricompresi sia i docenti titolari di scuola che i docenti titolari di incarico triennale.

In ogni caso, rimane ferma la norma secondo cui i docenti, i quali entrano a far parte dell'organico dell'autonomia con decorrenza dal primo settembre per mobilità a domanda volontaria o per conferimento di incarico triennale, sono collocati quali ultimi nella relativa graduatoria d'istituto.

Campo di applicazione del sistema delle precedenze – Artt. 13 e 47 del C.C.N.I. commi 3-4

Viene confermato che l'applicazione delle precedenze di cui al comma 1 è riferita solo alle operazioni di mobilità volontaria mentre le precedenze di cui al comma 2 sono riconosciute ai soli fini dell'esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto e non anche ai fini della riassegnazione della titolarità a seguito del dimensionamento.

Viene precisato, con l'introduzione dell'organico dell'autonomia che, qualora ci sia una contrazione di ore nell'organico di diritto e si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria d'istituto aggiornata con i titoli posseduti al 31 agosto (art. 11 comma 7). Ai beneficiari delle precedenze è riconosciuto il diritto all'esclusione solo nei casi di cattedre tra scuole di comuni diversi (art. 13 comma 3 -lettera c). La definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze ai sensi dell'art. 13 comma 1 del CCNI dovrà essere comunque definita in tempo utile dalla contrattazione d'istituto.

Viene ribadita la norma secondo la quale tutti i requisiti necessari per usufruire del diritto alle varie precedenze per la mobilità devono essere posseduti fino a 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità; pertanto gli interessati sono obbligati a comunicare entro tale data il venir meno di tale situazione e la conseguente perdita del diritto alla precedenza.

I chiarimenti specifici in merito alla valutazione riguardano i seguenti punti:

La novità più significativa risulta essere quella prevista dall'Allegato 2 - Tabella A di valutazione dei titoli - punto A1) – Anzianità di servizio: **valutazione del servizio preruolo e/o del servizio in altro ruolo, esclusivamente nella domanda di mobilità volontaria (territoriale e professionale), alla stessa stregua del servizio prestato nel ruolo di appartenenza (punti 6 per anno)**. Rimane, invece, invariata la valutazione di tali voci della tabella: servizio preruolo 3 punti all'anno per i primi 4 anni, il periodo eccedente i 4 anni è

valutato per i 2/3 (2 punti per ogni anno) - servizio in altro ruolo (3 punti per ogni anno) nella mobilità d' ufficio (graduatorie dei soprannumerari)

Per ciò che concerne il punteggio relativo alle esigenze di famiglia – punto A2 della Tabella di valutazione dei titoli risulta importante porre in evidenza il richiamo della nota 6 secondo cui **“ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016 per coniuge si intende anche parte dell’unione civile”**.

Nelle tabelle di valutazione dei titoli – relativamente ai docenti – Allegato D, sia per la mobilità territoriale che per la mobilità professionale, risulta confermata, tra i Titoli generali, la valutazione dei corsi CLIL con il riconoscimento:

di punti 1 per la certificazione rilasciata da strutture universitarie per i corsi di perfezionamento CLIL con possesso di competenza linguistica di livello C1, frequenza del corso metodologico e superamento della prova finale;

di punti 0,5 per l' attestato di frequenza al corso di perfezionamento rilasciato ai docenti con competenza linguistica non certificata di livello B, frequenza della parte metodologica e superamento dell' esame finale;

Nella sola **tabella dei titoli per la mobilità professionale** risulta confermata (**punti 6** anziché 5) la valutazione del dottorato di ricerca e della laurea aggiuntiva.

Inoltre vengono confermati i seguenti punti:

a) il periodo effettuato come Dottorato di ricerca è valutato per intero ai sensi della lettera A) della tabella (6 punti l'anno) se il docente è in servizio attualmente nello stesso grado di scuola in cui era in servizio negli anni del dottorato, mentre vale sempre per intero, ma ai sensi della lettera B (3 punti l' anno) se attualmente è in servizio in un diverso grado di scuola (premessa alle note comuni). A tal fine, viene precisato nella premessa alle note comuni delle Tabelle di valutazione che **“sono riconosciuti utili gli anni di servizio come ricercatore a tempo determinato del personale docente già di ruolo, ai sensi della legge 240/10 e s.i.m. art. 24 comma 9 bis”**.

b) Il servizio prestato nelle scuole paritarie non si valuta (in quanto non utile ai fini della carriera) fatta eccezione del servizio prestato fino al 31.08.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto ancora lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie. Si valuta il servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell' infanzia comunali, nonché **nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U)**.

c) Viene confermata la validità della fruizione del congedo biennale ai sensi del D.L. vo n. 151/2001 per l' assistenza a familiari con grave disabilità sia ai fini della maturazione del punteggio di servizio (per il solo personale docente il punteggio viene riconosciuto anche per il servizio preruolo) che della continuità.

d) Il trasferimento da posto di sostegno a posto comune (o viceversa) determina la perdita sia del diritto alla continuità di scuola sia a quella di sede (comune) nelle graduatorie interne (nota 5-bis).

e) Nella nota 5-ter, per i docenti, e nella nota e) per gli ATA, riguardanti il punteggio una tantum eventualmente maturato a partire dall' a.s. 2000-2001 al 2007-2008, è precisato che per avere diritto a tale punteggio una tantum si dovrà allegare una dichiarazione che contenga tutte le informazioni previste nel fac-simile allegato all'ordinanza ministeriale (è necessario dichiarare il servizio prestato nella stessa scuola per non meno di 4 anni consecutivi, cioè l' anno di arrivo (sede definitiva) più i successivi tre anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale tra l'a.s. 2000-2001 e 2007-2008 e che, negli anni successivi alla maturazione, non si sia ottenuto a "domanda volontaria" un trasferimento, un passaggio o un' assegnazione provvisoria in ambito provinciale.

f) I corsi di perfezionamento conseguiti dai docenti a decorrere dall' anno scolastico 2005/2006 sono valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame puntuale. Pertanto, in assenza di puntuale dichiarazione, il punteggio relativo ai predetti titoli non verrà riconosciuto (nota 14 Tabella di valutazione dei titoli e servizi).

g) Si precisa che, per i docenti di scuola primaria, il punteggio per la frequenza del corso di aggiornamento di formazione linguistica deve essere conforme a quanto previsto dalla Tabella di valutazione dei titoli e servizi – punto III – Titoli generali (lettera G).

h) Viene ribadito che ai docenti di ruolo della scuola primaria e ai docenti di ruolo della scuola dell' infanzia va riconosciuto come titolo ulteriore con l' attribuzione di punti 5, rispettivamente ai primi per il possesso della laurea in scienze della formazione con indirizzo infanzia e ai secondi per il possesso della laurea in scienze della formazione con indirizzo primaria.

i) Relativamente alle domande di passaggio di ruolo si richiama quanto previsto dall' O.M. in merito alle dichiarazioni obbligatorie per attestare il possesso dei requisiti richiesti: abilitazione specifica e superamento del periodo di prova.

L' assenza di tali elementi determinerà la mancata presa in considerazione delle domande medesime, secondo quanto previsto dall' art. 4 comma 16 e art. 14 comma 3 dell' O.M. 221 del 12 aprile 2017.

In particolare, per i passaggi di ruolo alla scuola dell' infanzia e della primaria viene confermato (alla nota 1 comma 1 che richiama l' art. 4 del C.C.N.I.) il riconoscimento del valore abilitante dei titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell' istituto magistrale, conseguiti entro l' anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/97 e del D.P.R. del 15 marzo 2014.

l) Per ciò che concerne, inoltre, la tabella di valutazione del personale ATA viene confermato il riconoscimento di 12 punti per partecipazione a concorso anche al personale incluso nelle

graduatorie per la mobilità professionale di cui all' art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009, se sostenuto per profilo professionale superiore rispetto a quello di attuale appartenenza.

m) **Indicazioni delle preferenze -**

- Tutto il personale docente, indipendentemente dal ruolo e/o grado di titolarità, **potrà richiedere, con unica domanda, 15 preferenze** sia per ciò che concerne la mobilità territoriale che per la mobilità professionale. Nel limite delle 15 preferenze, potranno essere richieste scuole (di cui al massimo 5), ambiti e province. Le preferenze di scuola verranno espresse per tutti gli ordini e gradi di scuola attraverso l' indicazione del codice di scuola sede di organico docenti. Nel rispetto del limite delle 5 scuole, i docenti interessati alle cattedre con completamento in una o due scuole dovranno farne esplicita richiesta nel modulo domanda.
- A tal fine, è importante sottolineare la norma prevista dall' art. 11 comma 7 secondo la quale, qualora, "a seguito di contrazione di ore nell' organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico; tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d' istituto aggiornata con i titoli posseduti al successivo 31 agosto" (tale modalità di assegnazione delle cattedre, riferita alle scuole secondarie di primo e secondo grado, è contemplata sia nella mobilità volontaria che d' ufficio).
- Si potranno richiedere le sezioni carcerarie ed ospedaliere, le sedi di organico dei centri per l'istruzione degli adulti, nonché i percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti utilizzando puntualmente gli specifici codici. Nel caso di indicazione di preferenza sintetica sarà comunque obbligatorio esprimere la preferenza per tali tipologie.

n) **Documentazione delle domande – Art. 4 O.M. 221 del 12 aprile 2017**

- Le domande sono prese in esame solo se redatte utilizzando l' apposito modello presente nella sezione ISTANZE ON LINE nonché gli allegati previsti reperibili nel sito MIUR nell' apposita sezione MOBILITA' 2017/2018.
Si ribadisce che, ai fini della valutazione e dell' attribuzione dei punteggi previsti dalle rispettive tabelle di valutazione, il personale dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal suddetto articolo corredando la domanda di trasferimento con opportune certificazioni e/o autocertificazioni volte ad attestare gli specifici diritti (per es. servizi di ruolo e non di ruolo prestati, esigenze di famiglia, attribuzione del bonus o punteggio "una tantum", possesso dei titoli), **pena mancata valutazione.**

Tale documentazione deve essere, in ogni caso, prodotta contestualmente alle domande di trasferimento utilizzando preferibilmente il formato digitale (anche per le certificazioni attestanti lo stato di disabilità ai sensi della legge 104/92).

Certificazioni mediche

- Lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche funzionanti presso le A.S.L., di cui all' art. 4 della legge 104/92.
-
- la documentazione della grave disabilità per il riconoscimento della precedenza deve avere carattere permanente, tranne che per l'assistenza ai figli disabili (indipendentemente dalla loro età); per usufruire del predetto diritto alla precedenza sussiste comunque l'obbligo di indicare come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di residenza dell' interessato o assistenza del familiare assistito, o con l' **indicazione dell' ambito territoriale corrispondente al predetto comune di residenza oppure alla parte di esso necessaria per l' assistenza, qualora intenda esprimere preferenze relative ad altri comuni o ad altri ambiti nella provincia.**
- La mancata indicazione del comune o ambito territoriale non comporterà l'annullamento dell' intera domanda ma fa venir meno il diritto alla precedenza.
-
- la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata con certificazione del medico di base.
-
- Permane la norma secondo cui, a seguito delle modifiche ed aggiornamenti effettuati al D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 viene prevista, in via provvisoria, la presentazione della documentazione sostitutiva, necessaria ad attestare lo stato di disabilità rilasciata ai soli fini degli artt. 21 e 33 della legge 104/92 e dall' art. 42 del D. Lvo 26/3/2001 n. 151, da parte di un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso le ASL da cui è assistito l'interessato, nel caso di mancata pronuncia della commissione medica nel termine di 45 giorni.
In ogni caso, la commissione medica di cui all' art. 4 della legge 104/92 deve pronunciarsi, per gli accertamenti di propria competenza, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di accertamento.
- Si coglie l'occasione, inoltre, per invitare le SS.LL. a rendere disponibile la graduatoria d'istituto, attraverso la formale pubblicazione all'albo, in ottemperanza alle indicazioni di cui agli artt. 19 e 21 e agli artt. 44 e 45 del CCNI del 12.04.2017 della predetta O.M. sulla mobilità, al fine di individuare tempestivamente gli eventuali soprannumerari in Organico di Diritto per l'a.s. 2017/2018. I Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate al dimensionamento della rete scolastica, sono invitati ad attivare, con la massima tempestività, le procedure per l'individuazione dei perdenti poste previste dagli artt. 20, 22, 44 e 45 del CCNI del 11.04.2017.
- Si ritiene utile, infine, invitare le SS.LL. alla verifica della situazione di titolarità del personale utilizzando le funzioni SIDI: **Disponibilità → Organico di diritto → scuola infanzia o primaria o secondaria di I o II grado o ATA → Interrogazione Organico e titolari.** I dati che saranno visualizzati sono relativi alla situazione reale alla data di interrogazione e pertanto il personale da collocare a riposo dal 1/9/2017 o comunque cessato dal servizio per altre cause, non dovrebbe comparire. Nel caso risultasse ancora presente tra i titolari sarà

necessario contattare l'Ufficio Pensioni o gli Uffici Organici per le verifiche del caso. La verifica non riguarda i docenti di Religione. Infine si ricorda che i dati si riferiscono esclusivamente al personale di ruolo con sede di titolarità definitiva e riflettono la situazione giuridica di titolarità, prescindendo quindi da situazioni di fatto per le quali gli insegnanti prestano, a vario titolo, effettivo servizio in sede diversa da quella di titolarità. Pertanto, in tale area non è presente il personale immesso in ruolo dal 01/09/2016 in quanto lo stesso è titolare sulla provincia e in attesa di sede definitiva.

Le eventuali variazioni di stato giuridico per i docenti in servizio presso le scuole di ogni ordine e grado e per il personale ATA, che comportino perdita di titolarità (collocamento fuori ruolo, collocamento a riposo, con esclusione dei docenti che hanno chiesto di essere ammessi a regime di pensione e part-time, decessi, decadenze, dimissioni, utilizzazioni in compiti diversi dall'insegnamento) dovranno essere acquisite al sistema e comunicate tempestivamente all'Ufficio Organico.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Dirigente
Marco Bussetti

MB/CP/PM

Responsabile del procedimento

Carmela Pace

Telefono: 02/92891575

Email: carmela.pace.mi@istruzione.it

Funzionario Responsabile: sig.ra Pace Carmela tel. 02/92891575 –carmela.pace.mi@istruzione.it

Coordinatore Mobilità docenti:

Mungiguerra Pasquale tel. 02/92891550 – pasquale.mungiguerra.mi@istruzione.it

REFERENTI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA (fax 02/92891582)

Migliore Anna tel. 02/92891577 - anna.migliore.mi@istruzione.it

Nigro Imperiale Giulia – tel. 02/92891537 – giulia.nigroimperiale.mi@istruzione.it

Quero Albino Sante – tel. 02/92891540 – albinosante.quero.mi@istruzione.it

REFERENTI SCUOLA SECONDARIA I° E II° GRADO (02/92891570)

Carrubba Silvestro tel. 02/92891568 – silvestro.carrubba.mi@istruzione.it

Leronni Anna tel. 02/92891566 – anna.leronni.mi@istruzione.it

Martino Anna tel. 02/92891548 – anna.martino.mi@istruzione.it

Martorelli Angela tel. 02/92891562 – angela.martorelli.mi@istruzione.it

Melis Francesca tel. 02/92891547 – francescacostanza.melis.mi@istruzione.it

Renzulli Gerarda tel. 02/92891564 – gerarda.renzulli.mi@istruzione.it

Russano Michela tel. 02/92891565 – michela.russano.mi@istruzione.it

Stroscio Anna tel. 02/92891569 – anna.stroscio.mi@istruzione.it

Vitrone Carmela tel. 02/92891573 carmela.vitrone.mi@istruzione.it

Coordinatore Mobilità Personale A.T.A.:

Romano Giovanni tel. 02/92891576 – giovanni.romano.mi@istruzione.it

REFERENTI PERSONALE A.T.A. (02/92891579)

Favata Antonio tel. 02/92891804 – antonio.favata.mi@istruzione.it

Ragozzino Filomena tel. 02/92891544 – filomena.ragozzino.mi@istruzione.it



Pec: uspmi@postacert.istruzione.it – Email: usp.mi@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 Tel. +39 02-92891.1 - C.F.: 80099830152
Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it/milano